

LA VALUTA DELLA POLIZZA E' EURO Polizza Regol. Premio AGENZIA GENERALE ROMA S/1 344 00045572 SI CONTRAENTE FIAMMA 2000 SPA Codice Cliente Codice Fiscale/Partita IVA 00964901003 33113 Indirizzo VIA PONTINA VECCHIA KM/35 800, Comune ARDEA C.A.P. 00040 Provincia RM Effetta ore 24 del 31/01/2010 Scadenza ore 24 del 31/01/2011 Frazionamento Semestrale Prima quietanza 31/07/2010 Quota INA ASSITALIA RATE SUCCESSIVE PREMIO ALLA FIRMA TOTALE Imponibile TOTALE Imponibile Imposta **imposta** Responsabilita' dvile 19.631,91 4.368,10 24.000,01 19.631,91 4.368,10 24,600,01 Totale Euro 4.368,10 19.631,91 4.368,10 24,000,01 19.631,91 24,000,01 DESCRIZIONE DEL RISCHIO La Società INA ASSITALIA, in base a conforme proposto ed alle condizioni tutte della presente polizza, assicura la responsabilità divile derivante all'Assicurato a termine di legge, nella sua qualità di: VEDASI ALLEGATO RESPONSABILITA' CIVILE - Imprese Industriali - MASSIMALI ASSICURATI RC Terzi 6,000,000,00 6,000,000,00 6,000,000,00 per ogni sinistro con il limite di per danni a cose per ogni persona 6.000.000.00 RC Prestatori di lavoro 6.000,000,00

per ogni Prestatore di lavoro

| N.BLe spese di difesa di cui alle "Norme che | regolano l'assicurazione" sono in oggiunta al massimale indicato, entro i limiti stabiliti in polizza |
|--|---|
| CODICI CLAUSOLE SPECIALI | R384 R385 |
| ALLEGATI MODELLI DI POLIZZA | IAPRY 10025 16003 16240 - |
| | 16023 ED. 1/2007 - CCHDIZIONI PARTICOLARI |

per ogni sinistro con il limite di



DICHLARAZIONI DEL CONTRALNIE

Il contraente dichiara di aver preso conoscenza e di ricevere gli allegati modelli (contenenti il testo delle garanzie e delle condizioni di assicurazione) e la clausole speciali precedentemente indicati.

pichiara inoltre di non aver sofferto danni nel biennio gracedente alla data di effetto della polizza e che gli eventi descritti nella stessa non sono assicurati presso altri assicuratori, e che nell'ul'gino bijennio non ha stipulato polizze per rischi analoghi a quello cogetto della presente.

ad un solo effetto in ROMA Fatta in tre esemplari

Ti. 03/03/2010

IL CONTRAENTE

e Generale de Rolma S! L'Agente Generale

IL CONTRAENTE DICHINA DI AVER RICE UTO LA NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL' ARTICOLO ISS DEL DECRETO LEGISLA DE 7.9.2008 N. 209 ED IN CONFORMITÀ DELLA CIRCOLARE ISVAP N.303 DEL 2.6.1997 E DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 21 DEL 19.5.2008 E DI AVERLA ESAMINATA ATTENTAMENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

IL CONTRAENTE

NORME CONTRATTUALL DATA PPROVARE SPECIFICAMENTE

Agli leffetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Foro competente
- Recesso in caso di sinistro
- Regolazione del premio
- Proroga dell'assicurazione

LL CONTRAENTE

Il premio precedentemente indicato alla firma è stato versato in mie mani oggi-

L'INCARICATO

CONTEGGIO PREMIO

Responsabilità Civile verso Terzi di Impresa Industriale Preventivo Fatturato Euro 80.000.000,00 al tasso di 0,47 pro-mille (a! netto delle imposte)

Il Contraente prende atto che il premio dovuto alla Societa' per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) in nessun caso potra' essere inferiore a Euro 38.120,20 oltre imposte

Med testo



CLAUSOLE SPECIALI

R384 ESCLUSIONE DRINK PER GARANZIA ROT/O

Ad integrazione di quanto disposto nelle C.G.A. relativamente alle fattispecie di danni esclusi dalla presente polizza, l'assicurazione non e' comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni il qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne' per i danni da campi elettromagnetici.

R365 ESCLUSIONE DAMNI DA GUERRA, TERRORISMO E SAFOTAGGIO

Sono esclusi dall'assicurazione di responsacilità civile:

- 1. I danni verificatisi in occasione di atti di nuerra "dichiarata e non), guerra civile, insurrazione, tumulti popolari, sommosse, corugazione militare ed invasione;
- 3. Il denni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa ever contribuito al verificarsi dei danni;
- 3. I danni itusati o derivati da, o verificacisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi acco di terrorismo.
- Per "atto di tarrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso e la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte."

Parte di pagina lasciata intenzionalmente bianca.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Assitalia

Agenzia Generale di Edek 8/1

POLIZZA 2 244/00045572

Allegato per la coassicurazione

Ripartizione dell'assicurazione e delega

L'assicorazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascana di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le consumerationi inerenti al contratto, ivi comprese quelle incremi al recesso è alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa INA ASSITALIA S.p.A. att'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte I: Coassicuratrici.

Queste ultime saraumo tenute a riconoscere come validi ed afficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei si.is.ri e la quamificazione del danni Indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per colto delle Coassi, a atrici esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

La Delegataria è anche incuricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilascista in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scripta, impegna ciascana di esse solo dopo la firma dell'atto relativo,

| RIN | IBORSO | | PREN | HO ALLA FIRMA | DAL 31/01 | 72010 AL | 81/07/2010 |
|---------|---------|------|---------|---------------|-----------|----------------|------------|
| QUOTA S | IMPORTO | COMP | QUOTA " | IMPONIBILE | EMI/OSTE | CONTRIBUTO SSN | TOTALE |
| 0 | 07,670) | 3067 | 5.0 | 9.315.98 | 2.184,05 | 0,00 | 12,000,01 |
| 0 | 0,00 | 1 | 3.0 | 8.999.67 | 1.810.43 | 0.00 | 7.,200,0 |
| 5 | 11,00 | 89ā | 20 | 3.026,00 | 673,62 | 0,00 | 4.860,6 |
| | | | 100 | 19.671,91 | 4.368,10 | 0,00 | 24,000,01 |

| COMPAG | NIE. | QUOTA S | EMPONIBILE | IMPOSTE | CONTRIBUTO SSN | TOTALE |
|--------|------------------------------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| 4001 | THE SHEITHER THE FIAL | 3.0 | 82 777 (23) | 2 134.05 | 0.00 | |
| | GENTERUT B. BIA. | 3.0 | F. 139, 5% | 1.310.43 | 0,00 | 91.2ml n |
| 196 | SECUERIA ARE DE CENTRAD ETALEA! | 20 | 2.326,33 | 973,62 | 0.00 | 4,300 61 |
| | | 100 | 19,531,92 | 4.358,10 | 0,00 | 24,700,7 |

INA ASSITALIA
Agencia Generale di Ryina Sil
L'Agence Generale
Dott ARCOLO VITELLI

IL CONTRAENTE

(Per accentagione)





C.F.: istr. nel Registro delle Lagresse di Roma n 6040820134 - Partite IVA n. (6885351037 - Capitale sociale: Euro 613,678,450,50 i.e. - Società Seritto ull'Albo Imprese (SVAP n. 1990). Registro all'attività di direzione e coordinamento dell'Albonista indico Assicurazioni Generali Sp.A. of apparenente n Gruppo Generali, Istritto all'Albo dei gruppi assicurativi



Agenzia Generale INA ASSITALIA di Roma s/1 VIA GIROLAMO DA CARPI, 1 00100 ROMA Tel. 8845755

Informativa contrattuale ramo DANNI

PROPOSTA/POLIZZA N. 344 00045572

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Mel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che la nostra Società e l'Agenzia Generale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggatti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni serviti, incltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali scho i Suoi dati presso di noi, la loro origine è come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALTA S.p.A. Servizio Privary di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n. 11, 00167 Roma, tel. Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce. Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società e dall'Agentia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e dara

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma

NOTE:

- (1) L'art.4, co.t. lett. (1) def D. Egs. 196/2003 definisce sensibili, ed esempio, i dati relativi allo stato di salute, affe opinioni politiche e sindacali e affe convinzioni religiose: lo stesso art.4, co.t. lett. e) definisce sindiziari i d'all' percenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagrafe.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccelta del premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione dello timi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obbligii di legge o contraturali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassintiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppore operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o financia al esse correnne. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori: tegili, periti, autofficine, centri di demolizione di autovelcoli, strutture sanitarle e altri crogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, auministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancia. Vi sono poi organismi associativi (ANEA) e consortifi (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fiscoire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione).
- (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole del sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dallart. 7 del D. Egs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nel riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche, di mercato o di comunicazione commerciale. Segli attri cast. l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Agenzia Generale INA ASSITALIA di ROMA S/1 VIA GIROLAMO DA CARPI, 1 00100 ROMA Tel. 8845755

Informativa commerciale

PROPOSTA/POLIZZA N. 344 00045572

INFORMATIVA ALSENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La informismo che la nostra Società e l'Agenzia Generale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già decengono dati personali che La riguardano per utilizzarli tractamento, per finelità di promozione commerciale - di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi Sella Società o di altre Società del Gruppo

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; cer taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica. organitzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha dixitto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedera ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai crattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITADIA S.p.A. Servizio Privaty di Gruppo. c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venetia, n. 11, 00187 Soma, tel. Roma, tel. 06/1722,4865 tam 041.2593999 Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di asercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2001. Il sito www.inaassitalis.it riporta ulteriori noticie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato del Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimare il consanso al trattamento dei Suci dati comuni da osrce:

della Società e dell'Agenzia Generale, soche utilizzando i soggetti sopra rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e per 31 della Società indicati, ger iniziative di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società stessa

SI

NC

b) di Sovietà del Gruppo Assidurazioni Generali ger il tramite dell'Agencia Generale, ger iniziativa gromozionali di prodotti e servizi di tali Società

Lungo e data

Nome e cognome dell'eli interessato/i (leggibili)

Firma

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del matro unitamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate; agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archi-iazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.I.gs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre eserciano nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il complinento di ricerche di mercato o di comunicazione commetch le, Negri diri casi, l'opposizione presuppone un motivo legintimo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Con riferimento all'art. 5) della Legge 2/2/73 nº 7 nonché alle modifiche ed integrazioni alla stessa Legge, contenute nella Legge 01/10/85 nº 539 concernente "norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas, di petrolio, di liquefatti in bombole" l'assicurazione viene prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato. ai sensi di Legge, dai rischi appresso indicati:

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

1. Esercente impresa che per la propria rete di distribuzione commerciale e per conto di terzi, prepara, miscela, additiva, imbottiglia, riempie, travasa in contenitori (propri e di terzi) gas liquido proprio e/o di terzi, per usi domestici ed industriali, nelle seguenti aree:

a) Ardea. (RM) Via Pontina vecchia Km 35.600

Stazione di stoccaggio, depositi. centro tecnico, stabilimenti, sede sociale ed amministrazione:

b) Porto Torres (SS), Loc. Monte Raso c) Serramanna (CA), Loc. Masainas

d) Montecassiano (MC), S.S. 77 km97,820

e) Cagliari, Via Baylle 80 f) Pescara, Via Raiale331

1.50

g) Subiaco Via D. Alighieri 32

h) Bracciano, Via delta Macchia sne

Stabilimento:

Stabilimento. Stabilimento:

Uffici: Deposito:

Ufficio Commerciale: Ufficio Commerciale:

i) la garanzia è operante anche per la proprietà e/o gestione di n.5 boe marca Floatex situate a largo del litorale di Ardea a circa mt. 2700 dalla costa, e precisamente a largo del fosso dell'incastro, come da coordinate geografiche delle singole boe e della meda sotto riportate.

| | Ç. 4. | The State of the S |
|-----------|----------------------------------|--|
| L boa BI | Lat. 41°33'44.32" N | Lon. 012 ⁹ 29'02,41" E |
| 2. boa B2 | Lat. 41°33'44.97" N | Lon. 012°29'04,86" E |
| 3. boa B3 | Lat. 41°33 [*] 44.41" N | Lon 012529'06,70" E |
| 4. boa B4 | Lat. 41°33'43,05" N | Lon. 012°29'07,48" E |
| 5. boa B5 | Lat. 41°33'41.20" N | Lon. 012°29'06,66" E |
| 6. Meda | Lat. 41°33'06.72" N | Lon, 012°29'01,44" E |

nonché presso centri di vendita ovunque in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino:

- 2. Esercizio di "commercio e deposito-di gas fiquido G.P.L., proprio e/o di terzi, sia presso propri impianti che impianti di terzi, nonché di materiali ed apparecchiature attinenti Se attività con imbottigliamento, miscelazione, additivazione, travaso di G.P.L. anche di aerei.
- 3. Esercizio di installazione, assistenza tecnica e a riparazione di impianti a gas di proprietà ceduti in comodato a terzi e di proprietà di terzi, anche di tipo fissi e/o centralinizatti. nonché linee di adduzione agli apparecchi di utilizzazione. La garanzia si estende alla manutenzione periodica effettuata dalla Ditta - compresa la revisione delle valvote di sicurezza - dei serbatoi di proprietà della Diga Contraente e/o di terzi. La garanzia di estende all'eventuale difettoso funzionamento dei serbatoi di proprietà della Contraente e dati in comodato a terzi, anche di apo fissi do centralinizzati nonché alle operazioni di rifornimento di G.P.L. con autobotti appositamente attrezzate di proprietà della Ditta Contraente e/o terzi: gestione diretta di reti di distribuzione canalizzata di G.P.L. per essere successivamente erogala a mezzo contatori:

- 4. Esercizio di un'Azienda per la distribuzione di liquido in bombole e a mezzo di autobotti:
- 5. Esercizio di officine metalmeccaniche-accessorie per manutenzione e riparazione di autoveicoli e per la revisione, riparazione, collaudo di bombole ed aggregati, abilitate a lavorare sia per conto di terzi che per conto proprio:
- 6. Esercizio di laboratori complementari per allestimento, manutenzione, ricostruzione del proprio patrimonio di impianti e macchine:
- 7. Esercizio infrastrutture ed installazioni ausiliane di ogni tipo per i sistemi di pompaggio per il carico e scarico autobotti e ferrocisterne, movimentazione, pesa, trasporto e per i sussidi energetici, termici, elettrici, elettrogeni, Idrici, di prevenzione, protezione e bonifica ecologica:
- 8. Proprietà conduzione manutenzione di fabbricati opere, manufatti installazioni impianti relativi agli stabilimenti di Ardea, Montecassiano. Serramanna. Porto Torres e di tutte te dipendenze coesistenti compresi abitazioni dei custode, guardiole, mense, palificazioni, antenne, insegne, spiazzi, giardini, alberi, recinzioni uffici e/o depositi in uso alla Contraente:
- 9. Proprietà e/o utenza di carrelli elevatori, carri a mano, biciclette, tricicli (esclusi i rischi della circolazione stradale in aree pubbliche), nonché automezzi destinati ai traino di ferrocisterne all'interno -dagli Impianti indicati al punto A1):
- 10. Proprietà e/o utenza dei contenitori impiegati e delle attrezzature di supporto:
- 11. Committenza di personale operante fuori sede, di lavori di sorveglianza, polizia, manutenzione, ampliamenti, costruzioni affidati a terzi, di consulenti e di collaboratori non dipendenti:
- 12. Gestione ed esercizio anche per conto di terzi ed in concessione pubblica di reti di distribuzione tranuite tubazioni fisse per la somministrazione dei gas petroliferi liquefatti, del metano, aria propanata ed altri combustibili liquidi e gassosi in genere ad utenti consumatori finali anche mediante stipula di specifiche convenzioni con privati ed enti pubblici:

il tutto con cessione di lavori in sub-appatto in misura non superiore al 30% del totale dei lavori stessi.

Il Contraente dichiara che la quota di l'atturato relativa alla distribuzione di gas tramite reti non è superiore al 50% del l'atturato totale

CONDIZIONI PARTICOLARI

· . . .

1) A parziale deroga dell'art. 17) lett. c) delle "Norme", la garanzia comprende anche il rischio dei danni provocati da persone, non in rapporto di dipendenza dell'Assicurato, e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività sopra descritte, nonché, limitatamente all'attività della distribuzione dei prodotti con la propria rete commerciale, la responsabilità civile di concessionari, sub-concessionari, depositali, rivenditori, per danni a terzi da fatto proprio o dei propri dipendenti a seguito dell'attività svolta dalla Contraente e di cui essi debbano rispondere quali civilmente responsabili, comprese le operazioni di installazione di prodotti dell'Assicurato presso gli utenti.

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti (esclusi quelli che usano i prodotti per autotrazione) per danni cagionati a terzi in relazione alla detenzione ed all'uso dei prodotti stessi, compresi fuoriuscita, incendio, scoppio, purché non dovuti a dolo e/o colpa grave degli utenti stessi.

- 2) L'Assicurazione viene estesa anche a tutti i danni a persone e/o cose di terzi;
 - durante il trasporto entro i confini di validità del presente contratto e con ogni mezzo ordinario di trasporto (anche se di proprietà di terzi ed anche se il trasporto è effettuato da persone non alle dipendenze detta Contraente) per le bombole ed i contenitori pieni e vuoti o ritenuti tali;
- N.B. si conferma che l'assicurazione non comprende i danni cagionati dalla circolazione dei mezzi di trasporto (ove ricorra l'obbligo di assicurazione di Legge) di proprietà della Contraente e di Terzi
 - b) durante la sosta, il magazzinaggio, le operazioni di carico e scarico di rifornimento, di messa in opera, riparazione, prova, collaudo, funzionamento degli impianti, bombole, contenitori anche di altrui marche, purché forniti dalla Contraente, il tutto effettuato entro i locali della Ditta Contraente, ovvero nei locali di concessionari, sub-concessionari, depositari, rivengiron, ed utenti della Ditta stessa
- 3) A parziale deroga delle "Norme" la garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità del Contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole e/o serbatoi:
- 4) Agli effetti della garanzia di cui alla presente polizza, sono considerati terzi:
 - a) i Concessionari, sub-concessionari, depositari, rivenditori della Contraente:
 - b) i vettori che effettuano il trasporto (con mezzi pubblici e privati) dei prodotti forniti dalla Contraente, ovvero dei contenttori vuoti o ritenuti tali):
 - c) i dipendenti ed i familiari di tutte le persone predette;
- N.B. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni che tutte le persone suddette subiscano in dipendenza di fatto loro proprio o di fatto di loro dipendenti, o familiari, ovvero di fatto di tutte le persone da toro incaricate o delle quali debbano rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.:
 - d) i dipendenti della Contraente non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL compresi Amministratori e Dirigenti e toro familiari, quando sia giudizialmente accertata una responsabilità imputabile all'Assicurato od a persone da lui incaricate o delle quali debba rispondere ai sensi dell'ari 2049 C.C.

- 5) A parziale deroga dell'art 17) Lettera e) delle "Norme", la garanzia comprende il risarcimento dei danni cagionati a mezzi di trasporto o animali sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di anzidetto operazioni, con esclusione, comunque, dei danni conseguenti a mancato uso e di quelli cagionati ad altre cose. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 5.000.00 per ogni sinistro:
- 6) L'assicurazioni si estende alla R.C. derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a persone e/o cosa dai propri dipendenti durante la guida dei veicoli propri dei dipendenti stessi, o presi a noleggio su committenza dell'Assicurato. La garanzia presuppone l'esistenza dell'assicurazione di R.C. con massimali e condizioni non inferiori a quelli stabiliti per Legge stipulata dai proprietari degli autoveicoli, ma è operativa in tutti i casi di richiesta di risarcimento dirette alla Ditta assicurata anche- in esso di inesistenza ed inoperatività dell'assicurazione di Legge salvo in ogni caso l'azione di rivalsa della Società ai sensi dell'art. 1913 C.C.:
- 7) Essendo questa polizza estesa alla coperfura di più soggetti, si precisa, che le concessioni relative non incrementano l'impegno della Società che rimane fimitato, per ogni sinistro, alla somma assicurata prevista per il "settore RCT anche nei caso di corresponsabilità dei soggetti stessi;
- 8) Con riferimento all'art. 4) della Legge 01/10/1985 n° 539 si precisa che l'eventuale mancanza della quietanza riferita alla cauzione prevista al IV capoverso dell'articolo succitato, non costituisce decadenza della garanzia assicurativa;
- 9) A parziale deroga delle "Norme" la garanzia viene estesa ai danni dovuti da incendio, scoppio, fumo, fuoriuscita e/o esalazione dei prodotti oggetto dell'attività dall'Assicurato, escluso in ogni caso i danni a cose conseguenti ad inquinamento, col massimo risarcimento di € 258.228.45 per anno e per evento; l'assicurazione si estende al rischio dello smercio dei prodotti oggetto dell'attività esercitata dall'Assicurato.
- 10) L'assicurazione vale anche per la RC personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 583 C.P.
- 11) Il paragrafo B) dell'art. 13) delle "Norme" si intende abrogato e sostituito come segue: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a) si sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 nº 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 nº 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del d.lgs n. 38/2000;
 - b) ai sensi dei codice civile a tirolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei DPR 3016/1985 nº 1124 e decreto legislativo 23/02/2000 nº 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavorarori.

parasubordinati così come definiti all'art. 5 del d.lgs nº 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore ai 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegare al d.lgs 38/2000;

- 12) Si conviene fra le parti che le garanzie prestate con la presente polizza sono operanti indipendentemente dalla inosservanza di prescrizioni tecniche e norme di sicurezza anche in caso di mancato o tempestivo collaudo da parte degli Enti competenti. Il sinistro verrà ammesso a risarcimento qualora non si trovi in rapporto di causalità diretta con le disposizioni di cui sopra e con il mancato collaudo e si sarebbe verificato comunque ed indipendentemente dalle inosservanze in questione:
- 13) A parziale deroga dell'art. 3) delle "Norme" il termine di rispetto per il pagamento delle eventuali rate successive viene prorogato sino al 30° giorno;
- 14) L'assicurazione è prestata, limitatamente per i danni a cose, con una franchigia assoluta di \in 5.000,00 per sinistro. La franchigia ed i minimi di scoperto di minor entità previsti in polizza si intendono adeguati al suddetti importo:
- 15) La garanzia non comprende responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- **16)** A parziale deroga dell'art. 16. lett. f), delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile". la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sittistro con il minimo assoluto di € 5.960,06 e con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo:

17) I massimali assicurati sono i seguenti:

1.0

a) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

€ 6.000.000.00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col fimire di

€ 6.000.000.00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di € 6.000.000.00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

b) R.C.O. (Responsabilità civile verso i prestatori d'opera)

€ 6.000.000.00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, ma col limite di

€ 6.000.000.00 per ogni infortunato

Mel caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, il limite massimo di esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 6.000.000.00



Responsabilità Civile connessa alla sicurezza sul posto lavoro (D.L., 626/1994) Fermo quanto previsto dalla "Norme che regolano l'assicurazione", dalle Condizioni Speciali, Aggiuntive e Particolari, di comune accordo tra le Parti si conviene che l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale dei dipendenti, inclusi i dirigenti, derivante dallo svolgimento delle mansioni di responsabile, addetti od incaricati della sicurezza sul huogo di lavoro, ai sensi del D.L. 628/94, per danni involontariamente cagionati:
 - 1. alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di polizza entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
 - 2. agli altri dipendenti dell'Assicurato. limitatamente alle ipotesi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, escluse le malattie professionali, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro il limite dei massimale
- la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati dai consulenti esterni quali l'Assicurato stesso abbia affidato l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, fermo restando il diritto di rivalsa della Società di cui all'ari 1918 C.C. nei confronti dei suddetti consulenti.

Dalla presente assicurazione restano comunque esclusi i danni di natura patrimoniale, intendendosi per tali quelli non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiameli a cose, nonché il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.




IMPRESE INDUSTRIALI

Ed. 1/2007

| DEFINIZIONI | 2 |
|---|----------------------------|
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità' civile verso terzi Art. 2 - Persone non considerate terzi Art. 3 - Esclusioni Art. 4 - Estensione territoriale | 3 3 5 7 |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCO Art. 5 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) Art. 6 - Buona fede INAIL Art. 7 - Danni esclusi dalla garanzia RCO Art. 8 - Estensione territoriale | 7 7 9 9 |
| DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE Art. 9 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio Art. 10 - Regolazione del premio Art.11 - Proroga dell'assicurazione | 11 11 11 |
| AVVISO DEL SINISTRO – GESTIONE DELLE VERTENZE – RECESSO IN CASO DI SINISTRO | 13 |
| Art. 12 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Art. 13 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Art 15 - Recesso in caso di sinistro | 13 13 13 |
| ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 17 - Altre assicurazioni Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione Art. 19 - Aggravamento dei rischio Art. 20 - Diminuzione del rischio | 14 14 14 14 14 |
| ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE Art. 21 - Oneri fiscali Art. 22 - Foro competente Art. 23 - Rinvio alle norme di legge | 15 15 15 15 |







U 1978 JA

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: parte dei danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico

dell'Assicurato;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro:

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società:

Scoperto: parte del danno risarcibile espressa in percentuale, che resta a carico

dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione:

Società: l'impresa assicuratrice

Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di

una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di

assistenza.





La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- · morte, lesioni personali,
- danneggiamenti a cose.

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

A parziale deroga di quanto disposto dal successivo art. 2 lett. a), b), e c) la garanzia R.C.T. vale. anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.P. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

L'assicurazione RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.

L'assicurazione RCvT comprende altresi:

- a) i danni derivanti da detenzione o impiego autorizzati di infiammabili e di esplosivi con esclusione dei danni derivanti dall'uso consapevole da parte dell'Assicurato, non conforme alle disposizioni vigenti in materia. Sono altresì esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute a manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 (cento) metri dal fornello di mina.
- b) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e i danni da furto.
- c) danni al locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che, per volume o peso, non possono essere rimosse e comunque a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà ed in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle parti oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 26.000 per sinistro:

TANKS.

sitalia

- d) i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, provocati durante lo svolgimento di attività all'esterno dello stabilimento dell'Assicurato. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimale di Euro 26.000 per sinistro.
- e) committenza auto: l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città dei Vaticano e Repubblica di S. Marino. La garanzia è valida a condizione che al momento dei sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in regolare servizio;
- f) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali si attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, semprechè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 26.000 per sinistro.

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

- g) per danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si esplica l'attività per la quale è prestata la garanzia, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché dall'effettuazione di lavori edili di ordinaria manutenzione;
- h) in qualità di esercente di parcheggi dell'impresa, garage, distributori ed impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell'impresa. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell'ambito dello stabilimento, in spazio appositamente destinato a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 160 per ogni sinistro;
- i) per danni derivanti dall'organizzazione di visite all'impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'impresa stessa;
- I) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici adibiti a punti vendita dell'impresa;
- m) dalla partecipazione a mostre e fiere;
- n) dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari dell'impresa; relativamente all'attività attinente la loro installazione e manutenzione la garanzia è operante sia se gestita direttamente o a mezzo di terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti dei terzo che risulti responsabile;
- o) dall'attività dei vigili dei fuoco dell'impresa:

Assiralia

Imprese industriali Most 16043 - Ed. 1/2007



- p) dall'esercizio di ambulatori medici, esclusivamente nell'ambito degli stabilimenti, con rinuncia all'azione di rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non:
- q) dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da Autorità;
- r) dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi: in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- s) da proprietà di cani da guardia;
- t) da binari di raccordo, incluso l'uso di locomotive e vagoni sugli stessi, da passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali. Restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile;
- u) dal possesso e dalla gestione di decauvilles;
- v) da attività di pulizia e di manutenzione di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile per danni conseguenti.

Si Di Allerse de con considerate servi

Non sono considerati terzi ai fini dei l'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente:
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1 secondo alinea; i subappaltatori ed loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

La garanzia RCT non comprende la responsabilità per i danni:

A ---

 che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;

Assitalia

Imprese indriatriali Jao 15025 - Eu ii 200



2) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;

B - conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo:
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di guanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

C - da proprietà ed uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate:
- 2) di unità naviganti a motore :
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore:

D - causati:

- 1) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

E - conseguenti:

1) a lavori concernenti l'edilizia, ad eccezione di quanto previsto per l'ordinaria manutenzione dei propri stabilimenti:

F - causati:

- 1) da furto;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, ad eccezione di quanto previsto per i lavori effettuati all'esterno dello stabilimento;

G - cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori:
- H derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;





- 1) Relativamente alla garanzia della proprietà e/o conduzione dei fabbricati di cui all'art. 1 lettera g), nonché degli impianti fissi compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, l'assicurazione non si intende altresì prestata per i danni derivanti:
 - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
 - da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
 - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente alla garanzia R.C.T.. l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS.

Per i sinistri RCT, verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo articolo 14. l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in valuta legale italiana, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.





THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

- A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione:
 - 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n.38/2000, debitamente approvata.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti , i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base.

B) R. C. Dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge:

La garanzia RCO vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) dai dipendenti non soggetti al l'assicurazione obbligatoria di legge, sempreché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'Art. 2049 C.C. Per tale garanzia si conviene che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

C) Estensione garanzia RCO alle Malattie Professionali

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende estesa anche al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Arzwa<u>r</u> Acsorio



Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri. l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, e documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurazione RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 in 222.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro. l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia sugli infortuni sul lavoro sarà valida anche a beneficio dei dipendenti che per errata interpretazione delle norme di legge non siano stati assicurati secondo il D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124, semprechè non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo di assicurazione e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del citato D.P.R..

Resta inteso che, nei casi in cui sarà valida la presente estensione di garanzia, non avrà vigore la copertura di responsabilità civile verso terzi eventualmente estesa ai dipendenti dell'Assicurato.

Limitatamente alle sole malattie professionali la garanzia RCO non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile:
- 2. per le malattie professionali conseguenti a :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa:
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze:

9393. Assissin



- 3. per malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dalla data di cessazione della garanzia;
- 4. asbestosi e silicosi:
- 5. da detenzione o impiego di esplosivi;
- 6. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Recent to the control of the control o

L'assicurazione RCO vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.



A NOTE OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi. l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto. l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro:
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta. la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resto sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

BBV.O.





Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non potrà comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad es: il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/6/65 n.1124, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).

- Unicker in the 15 -

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ABAR Assitalia Low 14727 - Ed. 1/200.



In caso di sinistro. l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento dei sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro. la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

20000.00

ind a fact



AUGUST MENT A LAKKTO AGLI & PART

Year Additional transfer for an art of the period the

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.P.).

en po intollitationestilessesses s

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

All III Zaspavamento del escizo

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

the Till This increase of the this

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

THE S

Assimila

llagieth) ses ; .

Who S 5 - in \$200

Pagina 14

, the strong, so what I region where the

ICGC 1005V5.603

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

II II ,

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

2 8 2 INOVA 2 200 18 = 11 11

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

INV XSSITALIA S.p.A. - Sede legals of Directions Contends, Roma Consord Halia 314 AP 00198 - Capitair sociale; Euro 368,628,150 j.s.

The second Section and Contends on the Contends of the C

ELECTARY.

stalia Nos 45/22 Ed 1/20





IMPRESE INDUSTRIALI

Ed. 1/2007

INDICE

| DEFINIZIONI | 2 |
|---|-------------------------------|
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità' civile verso terzi Art. 2 - Persone non considerate terzi Art. 3 - Esclusioni Art. 4 - Estensione territoriale | 3 3 5 7 |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCO Art. 5 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) Art. 6 - Buona fede INAIL Art. 7 - Danni esclusi dalla garanzia RCO Art. 8 - Estensione territoriale | 7 7 9 9 10 |
| DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE Art. 9 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio Art. 10 - Regolazione del premio Art. 11 - Proroga dell'assicurazione | 11 11 11 12 |
| AVVISO DEL SINISTRO – GESTIONE DELLE VERTENZE – RECESSO IN CASO DI SINISTRO | 13 |
| Art. 12 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Art. 13 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Art 15 - Recesso in caso di sinistro | 13 13 13 |
| ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 17 - Altre assicurazioni Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione Art. 19 - Aggravamento del rischio Art. 20 - Diminuzione del rischio | 14 14 14 14 14 |
| ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE Art. 21 - Oneri fiscali Art. 22 - Foro competente Art. 23 - Rinvio alle norme di legge | 15 15 15 |





DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione:

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia:

parte dei danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico

dell'Assicurato:

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro:

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Garage St.

Scoperto:

parte del danno risarcibile espressa in percentuale, che resta a carico

dell'Assicurato:

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società:

l'impresa assicuratrice

Subappaltatore:

la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti

competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di

assistenza.

Assitalia



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- 1

the state of the state of

27

 A_{ij}

- morte, lesioni personali,
- danneggiamenti a cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

A parziale deroga di quanto disposto dal successivo art. 2 lett. a), b), e c) la garanzia R.C.T. vale, anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.P. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

L'assicurazione RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.

L'assicurazione RCvT comprende altresì:

- a) i danni derivanti da detenzione o impiego autorizzati di infiammabili e di esplosivi con esclusione dei danni derivanti dall'uso consapevole da parte dell'Assicurato, non conforme alle disposizioni vigenti in materia. Sono altresì esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 (cento) metri dal fornello di mina.
- b) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e i danni da furto.
- c) danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che, per volume o peso, non possono essere rimosse e comunque a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà ed in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle parti oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 26.000 per sinistro;



Imprese Industriali

Mod. 16023 - Ed. 1/2007



A STATE OF THE STA

- e) committenza auto: l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città dei Vaticano e Repubblica di S. Marino. La garanzia è valida a condizione che al momento dei sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in regolare servizio;
- f) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali si attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, semprechè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 26.000 per sinistro.

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

- g) per danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si esptica l'attività per la quale è prestata la garanzia, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché dall'effettuazione di lavori edili di ordinaria manutenzione:
- h) in qualità di esercente di parcheggi dell'impresa, garage, distributori ed impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell'impresa. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell'ambito dello stabilimento, in spazio appositamente destinato a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 160 per ogni sinistro;
- i) per danni derivanti dall'organizzazione di visite all'impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'impresa stessa;
- 1) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici adibiti a punti vendita dell'impresa;
- m) dalla partecipazione a mostre e fiere;
- n) dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari dell'impresa; relativamente all'attività attinente la loro installazione e manutenzione la garanzia è operante sia se gestita direttamente o a mezzo di terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti dei terzo che risulti responsabile;
- o) dall'attività dei vigili dei fuoco dell'impresa;



Imprese Industriali Mod. 16023 – Ed. 1/2007

Lord Francisco



- p) dall'esercizio di ambulatori medici, esclusivamente nell'ambito degli stabilimenti, con rinuncia all'azione di rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non;
- q) dall'operato di guardianì anche con uso di armi concesso da Autorità;
- r) dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi: in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- s) da proprietà di cani da guardia;
- t) da binari di raccordo, incluso l'uso di locomotive e vagoni sugli stessi, da passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali. Restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile;
- u) dal possesso e dalla gestione di decauvilles;
- v) da attività di pulizia e di manutenzione di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile per danni conseguenti.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dei l'assicurazione R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1 secondo alinea; i subappaltatori ed loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 3 - Esclusioni

La garanzia RCT non comprende la responsabilità per i danni:

A -

 che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;



Imprese Industriali
Mod. 16023 – Ed. 1/2007

Pagina

2) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;

B - conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di faide acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

C - da proprietà ed uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) di unità naviganti a motore;
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

D - causati:

- 1) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

E - conseguenti:

1) a lavori concernenti l'edilizia, ad eccezione di quanto previsto per l'ordinaria manutenzione dei propri stabilimenti;

F - causati:

- 1) da furto:
- 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da fui detenute o possedute, ad eccezione di quanto previsto per i lavori effettuati all'esterno dello stabilimento;

G - cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori:
- H derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;



Imprese Industriali

Mod. 16023 – Ed. 1/2007

Pagina 6

- I) Relativamente alla garanzia della proprietà e/o conduzione dei fabbricati di cui all'art. 1 lettera g), nonché degli impianti fissi compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, l'assicurazione non si intende altresì prestata per i danni derivanti:
 - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
 - da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
 - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Art. 4 - Estensione territoriale

Limitatamente alla garanzia R.C.T., l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS.

Per i sinistri RCT, verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo articolo 14, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in valuta legale italiana, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.





NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCO

Art. 5 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
 - 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n.38/2000, debitamente approvata.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti , i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base.

B) R. C. Dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge:

La garanzia RCO vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) dai dipendenti non soggetti al l'assicurazione obbligatoria di legge, sempreché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'Art. 2049 C.C. Per tale garanzia si conviene che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

C) Estensione garanzia RCO alle Malattie Professionali

L'assicurazione di responsabilità civile verso, i prestatori di lavoro si intende estesa anche al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.



Imprese Industriali Mod. 16023 – Ed. 1/2007

> 17 (20 5) ² 34.

1. 1. 1/2



Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, e documenti e gli attì relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

A not the restain

L'assicurazione RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Art. 6 - Buona fede INAIL

La garanzia sugli infortuni sul lavoro sarà valida anche a beneficio dei dipendenti che per errata interpretazione delle norme di legge non siano stati assicurati secondo il D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124, semprechè non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo di assicurazione e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del citato D.P.R..

Resta inteso che, nei casi in cui sarà valida la presente estensione di garanzia, non avrà vigore la copertura di responsabilità civile verso terzi eventualmente estesa ai dipendenti dell'Assicurato.

Art. 7 - Danni esclusi dalla garanzia RCO

Limitatamente alle sole malattie professionali la garanzia RCO non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie professionali conseguenti a :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;





- 3. per malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dalla data di cessazione della garanzia;
- 4. asbestosi e silicosi;
- 5. da detenzione o impiego di esplosivi;
- 6. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione RCO vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.





DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 9 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Art. 10 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resto sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.





Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non potrà comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad es: il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/6/65 n.1124, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).

Art.11 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.







AVVISO DEL SINISTRO – GESTIONE DELLE VERTENZE – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 12 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Company of the State

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento dei sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonchè i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 13 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art, 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art 15 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.





ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

the same of the same

Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 17 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.P.).

Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 - Aggravamento dei rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 20 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.



Imprese Industriali
Mod. 16023 – Ed. 1/2007

green of a contraction



ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 21 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 - Foro competente


Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

INA ASSITALIA S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Bona, Corso d'Italia 33 CAP 00198 - Capitale sociale: Euro 368.628.450 i.s.









,00],9004

Assital:

Polizza di Responsabilita' Civile

LA VALUTA DELLA POLIZZA E¹ EURO Polizza Regol. Premio AGENZIA GENERALE ROMA 8/1 344 00043572 SI CONTRAENTE FIAMMA 2000 SPA Codice Chente Chille Fiscale/Parttla IVA 00964901003 33113 Indirizzo VIA PONTINA VECCHIA RM/35 600, C.A.P. 00040 Provinda RM Consume ARDEA Effetto ore 24 del 31/01/2010 Scattenza ore 24 del 31/01/2011 Frazionamento Semestrale 31/07/2010 Prima quietanza Quota INA ASSITALIA 50% RATESUCCESSIVE PREMIO ALLA FIRMA Imponibile TOTALE TOTALE **Imponibile Imposta** Imposta; 19,631,91 4.368,10 Responsabilita' civile 19,631,91 4.368,10 24.000,01 24.000,01 4.368.10 24.000.01 4.368,10 24 (100:01) Totale Euro 19,631,91 19.631.91 DESCRIZIONE DEL RISCHIO La Società INA ASSITALIA, in base a conforme proposta ed alle condizioni tutte della presente polizza, assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato a termine di legge, nella sua qualità di: VEDASI ALLEGATO RESPONSABILITA CIVILE - Imprese Indontrile MASSIMALI ASSICURATI RC Terzi 6,000,000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di per ogni persona per danni a cose 6.000.000.00 6.000.000,001 RC Prestatori di lavoro per egni Prestatore di lavoro per ogni sinistro con il limite di N.B.-Le spese di cifesa di cui alle "Norme che regolano l'assicurazione" sono in aggiunta al mascimale ladicato, entro I limiti stabiliti in polizza CODICI CLAUSOLE SPECIALI R 384 R385 TAPRY 110025 16003 16240 ALLEGATI MODELLI DI POLIZZA

16023 ED. 1/2007 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Mad. 525 - ed. 3/2007 UNY - 15/2009

DICHARAZIONE DELECONTRAENTE

il contraente dichiara di aver preso conoscenza e di ricevere gli allegati modelli (contenenti il testo delle garanzie e delle condizioni di assicurazione) e le clausole speciali precedentemente indicati.

Dichiara inoltre di non aver sofferto danni nel biennio precedente alla data di effetto della polizza e che gli eventi descritti nella stessa non sono assicurati presso altri assicuratori, e che nell'ultino biennio non ha stipulato polizze per rischi analoghi a quello oggetto della presente.

Fatta in tre esemplary and un solo effecto in ROMA

11. 03/03/2010

IL CONTRAENTE

INA ASSITACLIA Agent & Graceale of Roma St. L'Agente Generale When NECOLAL VETTER!

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVITO LA NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL' ARTICOLO 185 DEL DECRETO INGISLA DIVO 7.9,2005 N. 209 ED IN CONFORMITÀ DELLA CIRCOLARE ISVAP N.303 DEL 2.6.1997 E DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 21 DEL 19.5.2008 E DI AVERLA ESAMINATA ATTENTAMENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

IL CONTRAENTE

1.1.7.5

ENGRADE COMBRACTUATEDA A FOROVARIES PECUEICAMENTO SE ESTADOR A PROPERTIDA DE COMPRESA DE C

| Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di | Assicurazione:

- Ford competente
- Recesso in caso di sinistro
 - Regolazione del premio
 - Proroga dell'assicurazione

IL CONTRAENTE ___

Il premio precedentemente indicato alla firma è stato versato in mie mani oggi-

L'INCARICATO




SEE DE LE CONTEGUO PREMIO DE LA SELECTION DE L

Responsabilità Civile verso Terzi di Impresa Industriale Preventivo Fattura(o Euro 80.000.000,00 al tasso di 0,47 pro-mille (al netto delle imposte)

Il Confraente prende utto che il premio dovato alla Societa' per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) in nessun caso potra' essere inferiore a Euro 38.120,20 ottre imposte

Mod. 16240

Pag. 1 di 1



CLAUSOLESPECIALL

R384 ESCLUSIONE DANNI PER GARANZIA RCT/O

Ad integrazione di quento disposto nelle C.G.A. relativamente alle fattispecie di danni ssolusi dalla presente polizza, l'assicurazione non s' comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne' per i danni da campi elettromagnetici.

R395 ESCLUSIONE DANNI DA GUERRA, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile:

- 1. I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- 2. I danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribulto al verificarsi dei danni;
- 3. Il danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o repripere qualsiasi atto di terrorismo.

Per "atto di terrorismo" ai intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la goppolazione o una sua parte."

.

Parte di pagina lasciata intenzionalmente bianca.

Mod. 16003

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



CF, e iscr net Registro delle Tempese di Roman, 00409900584 - Parrite IVA e, 008835 007 - Capitale aveisle: Ente 618,028,450,00 t.v. - Società intritta all'Aisso Imprese ISVAP in 1,00021, saggetta all'attività al diseptine e anordinamento de l'Asimplea, Uniso Austratanni Generali Sp.A ed appartenente el Gruppo Generali intritto all'Alto dei gruppi arsistrativi



Assitalia

Agenzia Generale di ROMA 9/1

POLIZZA 2 344/00045572

Allegato per la coassicurazione

Ripartizione dell'assicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Imprese in appresso indicate. Ciascura di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, iri comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il trandie dell'impresa INA ASSITALIA S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nel propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compinti dalla Delegutaria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei cianni indennizzabili, attributendole a tal fine ugni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Conssicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Delegataria è anche incarlesta dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi commune dovuti dai Contracate in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Scaduto Il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostimire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con oltra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica al cuntratto che richieda una stipulazione scritta, impegna clascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

| RIMBORSO | | PREMIO ALLA FIRMA | | | IA DAL 31/01 | 1/2010 AL | 31/07/2010 |
|----------|---------|-------------------|---------|------------|--------------|----------------|------------|
| QUOTA % | IMPORTO | COMP | QUOTA % | IMPONIBILE | IMPOSTE | CONTRIBUTO SSN | TOTALE |
| 0 | 0.00 | 8007 | 92 | 9.815.96 | 2,184,05 | 0.00 | 12,000,01 |
| 3 | 0.00 | 1 | 30 | 5.889,57 | 1.310,43 | 0,00 | 7,200,00 |
| ٥ | ۵, ۵۵ | 890 | 20 | 3.936,38 | 873,62 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | 100 | 19.631,91 | 4,368,10 | 0,20 | 24.000,01 |

| SVILUPPO DEL PREMIO SEMESTRALE A PARTIRE DAL 31/07/2010 | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|------------|----------|----------------|-----------|--|--|
| COMPAC | SNE | QUOTA % | IMPONIBILE | IMPOSTE | CONTRIBUTO SSN | TOTALE | | |
| 9007 | TNA ASSITALIA 5.P.A. | 3·0 · | 9,915,96 | 2,184,05 | 0,00 | 12.000,01 | | |
| 1 | GENERALI S.F.A. | 30 | 5.889,56 | 1.310,43 | 0,00 | 7.200,01 | | |
| 890 | GROUFANA ASS.NI (EX GAL- ITALIA) | 20 | 3.926,38 | 873,62 | 0,00 | 4.900.00 | | |
| | | 150 | 19.631,92 | 4.968,10 | 0,00 | 24.500.32 | | |

NA ASSITAL A
Accidin Orbitrole di Raina Sti
L'asselne Genogina
Distanti Olor YITELLY

(Per accottazione)

Parte di pagina lasciata intenzionalmente bianca.



C.F. e iser cel Registro delle Imprese di Roma e. 00435900334 - Paritta IVA e. 00885351097 - Capitale sociale: Euro 619.623.455,00 1.v. - Società factata affaño Imprese 13VAP n. 1.00021, suggetta affattività di directore e coordinamento dell'Azionista unito Assirupazangi Generali S.p.A. ed appartenerto al Carppo Generali, incritto all'Albo dei groppi assiruntivi



ASSITALIA
Agenzia Generale INA ASSITALIA
di ROMA 9/2

O ROMA S/1 VIA GIROLAMO DA CARPI, 1 00100 ROMA Tel. 8845755

Informativa contrattuale ramo DANNI

PROPOSTA/POLIZZA N. 344 00045572

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che la nostra Società e l'Agenzia Cenerale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (2), sono solo quelli strettamente necossari per fornirle i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessario a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, incltra, utilizziumo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tuli dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti u diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali di debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di logge (5) - non potremo fornizle i nostri servizi, in tutto o in parto.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro crigine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o canca) are, chiederno il blocco ed oppossi al loro trattamento (6).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti od alle categoris di soggetti qui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili e di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALTA S.p.A. Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Fiazza Venezia, n. 11, 00187 Roma, tel. Roma, tel. 06/4722,4865 fax 041.2593999 Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Igs.196/2003. Il aito www.inecasitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agentia Generale sopraindicata.

sulla base di quanto sopra, apponendo la sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alia loro comunicazione si soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firm

NOTE:

- (1) L'art.4, co.1, lett. d) del D. Les. 196/2003 definisce sensibili, ad exempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il cusullario giudiziale, l'amagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carlchi pendenti e la qualità di impirato o di indagata.
- (2) Predisposizione e stiputazione di contratti di assicurazione, raccolta del premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, classicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative anioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempinento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)).

(3) Ad esemple contracted di polizze collettive e individuali che La qualificane come assicurate e beneficiario e che La qualificane come danneggiate (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengone consultate in fase pressuntiva, assuntiva e liquidativa.

(4) I soggetti possono svolgare la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operace in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate a finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SEVI ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; leguit, periti, autofficine, centri di demolizione di autovetcoli, strutture sanitarie e altri arogutori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione del sinistri, servizi informatici, cilematici, finanziari, numulnistrativi, di archiviane, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e la partenza, di revisione contabile e certificazione di bibancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del setture assicurativo nei cui confronti ia comunicazione dei dati è strumentale per fomilre i servizi sopra indicati o per tutelare i dritti dell'industria essicurativa, nonché altri organismi istinzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è ubbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigitanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Banca Dati ISVAP, Cascilario Centrole infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione).

(5) Lo prevede ad esemplo la normativa in tema di constatazione amichevale dei sinistro.

(6) Questi diritti sono previsti dallara, 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il biocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nel riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



CP e acci, sel Regulato de le Imprese, di Roma y, 00099920384 i Partilla IVA o, 00885151002 - Capitale accide Parco 018.628.485,30 ax i Società accide attitutta. Imprese ISVAP in 1,88121, auggesta attituttà di directore e coordinamento dell'Armenia mono ed agrancineres al Gruppes Centeralli, incretto all'Allia che gruppe nassourativo Assourcesol Gaterali Sp.A.



Agenzia Generale INA ASSITALIA ROMA S/1 VIA GIROLAMO DA CARPI, 1 00100 ROMA 8845755

Informativa commerciale

PROPOSTA/POLIZZA N. 344 00045572

INFORMATIVA ALSENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL. D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che la nustra Sucietà e l'Agenzia Generale sopraindicata, în qualità di autonomi titulari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano per utilizzarii per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società o di altre Società del Gruppo-

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori apecificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per talumi servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in egni momento, quali sono i Suoi dati presso di nui, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Lei potrà esercitara tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALIA S.p.A. Servizio Privecy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma, tel. Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni da patte:

a) della Società e dell'Agenzia Cenerale, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, prilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e per iniziative indicati, ger informazione e promozione commerciale di prodotti a servizi della. Società stessa

SI pq

b) di società del Gruppo Assicurazioni Generali, per il tramite dell'Agenzia Generale. Det iniziative promozionali di prodotti e servizi di bali Società

Nd

Luogo e data

Nome e cognome dell'Igli interessato/i (leggibili)

Firma

NOTE:

- 13) I suggetti possono svolgere la funcione di Responsabili del pistro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime linalità sopra indicate o finalità ad esse correlate; agenti, subagenti, produitori d'agenzia, società dei gruppo e attre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archivizzione, di stampa della corrispondenza e di pestone della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione del clienti-
- (2) Queed dirital sono previsti dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'Integrazione presuppone un interesse, La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di logge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi dei materiale pubblicitario o di vendita diretta o per B complimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legitimo.

Med. 525 - ed. 3-2007 - JTTV - 18/2009

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Con riferimento all'art. 5) della Legge 2/2/73 nº 7 nonché alle modifiche ed integrazioni alla stessa Legge, contenute nella Legge 01/10/85 nº 539 concernente "norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas, di petrolio, di liquefatti in bombole" l'assicurazione viene prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, dai rischi appresso indicati:

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

1. Esercente impresa che per la propria rete di distribuzione commerciale e per conto di terzi, prepara, miscela, additiva, imbottiglia, riempie, travasa in contenitori (propri e di terzi) gas liquido proprio e/o di terzi, per usi domestici ed industriali, nelle seguenti aree:

a) Ardea. (RM) Via Pontina vecchia Km 35,600

Stazione di stoccaggio, depositi. centro tecnico, stabilimenti,

sede sociale ed amministrazione:

b) Porto Torres (SS), Loc. Monte Raso

c) Serramanna (CA), Loc. Masainas

d) Montecassiano (MC), S.S. 77 km97,820

e) Cagliari, Via Baylle 80

f) Pescara, Via Raiale331 g) Subiaco Via D. Alighieri 32

h) Bracciano, Via delta Macchia sno

Deposito:

Stabilimento:

Stabilimento.

Stabilimento:

Uffici:

Ufficio Commerciale: Ufficio Commerciale;

i) la garanzia è operante anche per la proprietà e/o gestione di n.5 boe marca Floatex situate a largo del litorale di Ardea a circa mt. 2700 dalla costa, e precisamente a largo del fosso dell'incastro, come da coordinate geografiche delle singole boe e della meda sotto riportate.

| 4141 1111 1111 | A T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | |
|----------------|---|----------------------|
| 1. boa Bl | Lat. 41°33'44,32" N | Lon. 012°29'02,41" E |
| 2. boa B2 | Lat. 41°33'44,97" N | Lon. 012°29'04,86" E |
| 3. boa B3 | Lat. 41°33`44,41" N | Lon. 012°29'06,70" E |
| 4, boa B4 | Lat. 41°33'43,05" N | Lon. 012°29'07,48" E |
| 5, boa B5 | Lat. 41°33'41,20" N | Lon. 012°29'06,66" E |
| 6. Meda | Lat. 41°33'06,72" N | Lon. 012°29'01,44" E |

nonché presso centri di vendita ovunque in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino:

- 2. Esercizio di "commercio e deposito-di gas liquido G.P.L., proprio e/o di terzi, sia presso propri impianti che impianti di terzi, nonché di materiali ed apparecchiature attinenti Se attività con imbottigliamento, miscelazione, additivazione, travaso di G.P.L. anche di aerei.
- 3. Esercizio di installazione, assistenza tecnica e/o riparazione di impianti a gas di proprietà ceduti in comodato a terzi e di proprietà di terzi, anche di tipo fissi e/o centralinizatti. nonché linee di adduzione agli apparecchi di utilizzazione. La garanzia si estende alla manutenzione periodica effettuata dalla Ditta - compresa la revisione delle valvole di sicurezza - dei serbatoi di proprictà della Ditta Contraente e/o di terzi. La garanzia di estende all'eventuale difettoso funzionamento dei serbatoi di proprietà della Contraente e dati in comodato a terzi, anche di tipo fissi e/o centralinizzati nonché alle operazioni di rifornimento di G.P.L. con autobotti appositamente attrezzate di proprietà della Ditta Contraente e/o terzi: gestione diretta di reti di distribuzione canalizzata di G.P.L. per essere successivamente erogala a mezzo contatori;

- 4. Esercizio di un'Azienda per la distribuzione di liquido in bombole e a mezzo di autobotti;
- 5. Esercizio di officine metalmeccaniche-accessorie per manutenzione e riparazione di autoveicoli e per la revisione, riparazione, collaudo di bombole ed aggregati, abilitate a lavorare sia per conto di terzi che per conto proprio:
- 6. Esercizio di laboratori complementari per allestimento, manutenzione, ricostruzione del proprio patrimonio di impianti e macchine;
- 7. Esercizio infrastrutture ed installazioni ausiliarie di ogni tipo per i sistemi di pompaggio per il carico e scarico autobotti e ferrocisteme, movimentazione, pesa, trasporto e per i sussidi energetici, termici, elettrici, elettrogeni, Idrici, di prevenzione, protezione e bonifica ecologica;
- 8. Proprietà, conduzione, manutenzione di fabbricati, opere, manufatti, installazioni impianti relativi agli stabilimenti di Ardea, Montecassiano, Serramanna, Porto Torres e di tutte te dipendenze coesistenti compresi abitazioni dei custode, guardiole, mense, palificazioni, antenne, insegne, spiazzi, giardini, alberi, recinzioni uffici e/o depositi in uso alla Contraente:
- 9. Proprietà e/o utenza di carrelli elevatori, carri a mano, biciclette, tricicli (esclusi i rischi della circolazione stradale in aree pubbliche), nonché automezzi destinati ai traino di ferrocisterne all'interno -dagli Impianti indicati al punto Al);
- Proprietà e/o utenza dei contenitori impiegati e delle attrezzature di supporto;
- 11. Committenza di personale operante fuori sede, di lavori di sorveglianza, polizia, manutenzione, ampliamenti, costruzioni affidati a terzi, di consulenti e di collaboratori non dipendenti;
- 12. Gestione ed esercizio anche per conto di terzi ed in concessione pubblica di reti di distribuzione tramite tubazioni fisse per la somministrazione dei gas petroliferi liquefatti, del metano, aria propanata ed altri combustibili liquidi e gassosi in genere ad utenti consumatori finali anche mediante stipula di specifiche convenzioni con privati ed enti pubblici:

il tutto con cessione di lavori in sub-appalto in misura non superiore al 30% del totale dei lavori stessi.

Il Contraente dichiara che la quota di fatturato relativa alla distribuzione di gas tramite reti non è superiore al 50% del fatturato totale

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) A parziale deroga dell'art. 17) lett. c) delle "Norme", la garanzia comprende anche il rischio dei danni provocati da persone, non in rapporto di dipendenza dell'Assicurato, e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività sopra descritte, nonché, limitatamente all'attività della distribuzione dei prodotti con la propria rete commerciale, la responsabilità civile di concessionari, sub-concessionari, depositali, rivenditori, per danni a terzi da fatto proprio o dei propri dipendenti a seguito dell'attività svolta dalla Contraente e di cui essi debbano rispondere quali civilmente responsabili, comprese le operazioni di installazione di prodotti dell'Assicurato presso gli utenti.

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti (esclusi quelli che usano i prodotti per autotrazione) per danni cagionati a terzi in relazione alla detenzione ed all'uso dei prodotti stessi, compresi fuoriuscita, incendio, scoppio, purché non dovuti a dolo e/o colpa grave degli utenti stessi.

- 2) L'Assicurazione viene estesa anche a tutti i damii a persone e/o cose di terzi;
 - a) durante il trasporto entro i confini di validità del presente contratto e con ogni mezzo ordinario di trasporto (anche se di proprietà di terzi ed anche se il trasporto è effettuato da persone non alle dipendenze detta Contraente) per le bombole ed i contenitori pieni e vuoti o ritenuti tali;

N.B. si conferma che l'assicurazione non comprende i danni cagionati dalla circolazione dei mezzi di trasporto (ove ricorra l'obbligo di assicurazione di Legge) di proprietà della Contraente e di Terzi

- b) durante la sosta, il magazzinaggio, le operazioni di carico e scarico di rifornimento, di messa in opera, riparazione, prova, collaudo, funzionamento degli impianti, bombole, contenitori anche di altrui marche, purché forniti dalla Contraente, il tutto effettuato entro i locali della Ditta Contraente, ovvero nei locali di concessionari, sub-concessionari, depositari, rivenditori, ed utenti della Ditta stessa
- 3) A parziale deroga delle "Norme" la garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità del Contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole e/o serbatoi;
- 4) Agli effetti della garanzia di cui alla presente polizza, sono considerati terzi:
 - a) i Concessionari, sub-concessionari, depositari, rivenditori della Contraente;
 - b) i vettori che effettuano il trasporto (con mezzi pubblici e privati) dei prodotti forniti dalla Contraente, ovvero dei contenitori vuoti o ritenuti tali);
 - c) i dipendenti ed i familiari di tutto le persone predette;
- N.B. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni che tutte le persone suddette subiscano in dipendenza di fatto loro proprio o di fatto di loro dipendenti, o familiari, ovvero di fatto di tutte le persone da toro incaricate o delle quali debbano rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
 - d) i dipendenti della Contraente non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL compresi Amministratori e Dirigenti e loro familiari, quando sia giudizialmente accertata una responsabilità imputabile all'Assicurato od a persone da lui incaricate o delle quali debba rispondere ai sensi dell'ari 2049 C.C.

- 5) A parziale deroga dell'art 17) Lettera e) delle "Norme", la garanzia comprende il risarcimento dei danni cagionati a mezzi di trasporto o animali sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di anzidetto operazioni, con esclusione, comunque, dei danni conseguenti a mancato uso e di quelli cagionati ad altre cose. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 5.000,00 per ogni sinistro;
- 6) L'assicurazioni si estende alla R.C. derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a persone e/o cosa dai propri dipendenti durante la guida dei veicoli propri dei dipendenti stessi, o presi a noleggio su committenza dell'Assicurato. La garanzia presuppone l'esistenza dell'assicurazione di R.C. con massimali e condizioni non inferiori a quelli stabiliti per Legge stipulata dai proprietari degli autoveicoli, ma è operativa in tutti i casi di richiesta di risarcimento dirette alla Ditta assicurata anche- in esso di inesistenza ed inoperatività dell'assicurazione di Legge salvo in ogni caso l'azione di rivalsa della Società ai sensi dell'art. 1913 C.C.:
- 7) Essendo questa polizza estesa alla copertura di più soggetti, si precisa, che le concessioni relative non incrementano l'impegno della Società che rimane limitato, per ogni sinistro, alla somma assicurata prevista per il "settore RCT anche nei caso di corresponsabilità dei soggetti stessi;
- 8) Con riferimento all'art. 4) della Legge 01/10/1985 n° 539 si precisa che l'eventuale mancanza della quietanza riferita alla cauzione prevista al IV capoverso dell'articolo succitato, non costituisce decadenza della garanzia assicurativa;
- 9) A parziale deroga delle "Norme" la garanzia viene estesa ai danni dovuti da incendio, scoppio, fumo, fuoriuscita e/o esalazione dei prodotti oggetto dell'attività dall'Assicurato, escluso in ogni caso i danni a cose conseguenti ad inquinamento, col massimo risarcimento di € 258.228.45 per anno e per evento: l'assicurazione si estende al rischio dello smercio dei prodotti oggetto dell'attività esercitata dall'Assicurato.
- 10) L'assicurazione vale anche per la RC personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 583 C.P.
- 11) Il paragrafo B) dell'art. 13) delle "Norme" si intende abrogato e sostituito come segue: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile;
 - a) si sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 nº 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 nº 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del d.lgs n. 38/2000;
 - b) ai sensi dei codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei DPR 3016/1985 n° 1124 e decreto legislativo 23/02/2000 n° 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori

parasubordinati così come definiti all'art. 5 del d.lgs nº 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore ai 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al d.lgs 38/2000:

- 12) Si conviene fra le parti che le garanzie prestate con la presente polizza sono operanti indipendentemente dalla inosservanza di prescrizioni tecniche e norme di sicurezza anche in caso di mancato o tempestivo collaudo da parte degli Enti competenti. Il sinistro verrà ammesso a risarcimento qualora non si trovi in rapporto di causalità diretta con le disposizioni di cui sopra e con il mancato collaudo e si sarebbe verificato comunque ed indipendentemente dalle inosservanze in questione;
- 13) A parziale deroga dell'art. 3) delle "Norme" il termine di rispetto per il pagamento delle eventuali rate successive viene prorogato sino al 30° giorno;
- 14) L'assicurazione è prestata, limitatamente per i danni a cose, con una franchigia assoluta di € 5.000,00 per sinistro. La franchigia ed i minimi di scoperto di minor entità previsti in polizza si intendono adeguati al suddetti importo;
- 15) La garanzia non comprende responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- 16) A parziale deroga dell'art. 16, lett. f), delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile", la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 5.000,00 e con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;
- 17) I massimali assicurati sono i seguenti:

a) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

€ 6.000.000.00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col limite di

€ 6.000.000,00

per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di

€ 6,000,000,00

per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

b) R.C.O. (Responsabilità civile verso i prestatori d'opera)

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, ma col limite di

€ 6.000,000,00 per ogni infortunato

Nel caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, il limite massimo di esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 6.000.000,00.

Responsabilità Civile connessa alla sicurezza sul posto lavoro (D.L. 626/1994)

Fermo quanto previsto dalla "Norme che regolano l'assicurazione", dalle Condizioni Speciali, Aggiuntive e Particolari, di comune accordo tra le Parti si conviene che l'assicurazione comprende:

➤ la responsabilità civile personale dei dipendenti, inclusi i dirigenti, derivante dallo svolgimento delle mansioni di responsabile, addetti od incaricati della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.L. 628/94, per danni involontariamente cagionati:

1. alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di polizza entro il

limite del massimale pattuito per la R.C.T.;

2. agli altri dipendenti dell'Assicurato, limitatamente alle ipotesi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, escluse le malattie professionali, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro il limite dei massimale

la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati dai consulenti esterni quali l'Assicurato stesso abbia affidato l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, fermo restando il diritto di rivalsa della Società di cui all'ari 1918 C.C. nei confronti dei suddetti consulenti.

Dalla presente assicurazione restano comunque esclusi i danni di natura patrimoniale, intendendosi per tali quelli non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiameli a cose, nonché il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.